

(N. 985)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 31 marzo 1950 (V. Stampato N. 520-44) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 APRILE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge «Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente» (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego pi ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto a n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, era in servizio presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone sarà inquadrato nel nuovo organico secondo le norme contenute nei successivi articoli ».

Art. 8-bis (nuovo). — « Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente articolo 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l'articolo 4 prevede posti di ruolo, è, dalla stessa data, inquadrato a tutti gli effetti nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

« Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo è valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo ».

Art. 8-ter (nuovo). — « I posti di ruolo di cui all'articolo 4 che non è possibile conferire a personale già di ruolo, giusta quanto disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro della pubblica istruzione, a coloro che alla data di cui al precedente articolo 8 prestavano servizio nella scuola di tirocinio

per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della scuola trasformata. Il conferimento di tali posti è subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.

« I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente articolo 8, almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio.

« La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sarà fatta al grado iniziale ».

Art. 2.

Il personale che, per effetto della prima attuazione della presente legge, consegue un trattamento economico lordo per stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello goduto allo stesso titolo, alla data di attuazione medesima, conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam* non utile ai fini della pensione e riassorbibile con i successivi aumenti dello stipendio o paga o retribuzione.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sarà provveduto con il fondo già iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARTINO.

DECRETO LEGISLATIVO

9 MAGGIO 1948, N. 266

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1947 la scuola di tirocinio ad orario ridotto, per l'arte ceramica di Caltagirone, è trasformata in scuola artistico-industriale per la ceramica.

Art. 2.

La scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone è costituita su un'unica sezione, a durata di corso quinquennale.

Art. 3.

Al mantenimento della scuola concorrono il Ministero della pubblica istruzione con un contributo annuo di lire 6.500.000 e il Comune di Caltagirone con un contributo annuo di lire 100.000.

Alla fornitura e alla manutenzione dei locali, dell'illuminazione e del riscaldamento, continua a provvedere il Comune di Caltagirone.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio è il seguente:

Personale titolare:

1° direttore con l'obbligo di insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo A, grado 7°)

2° insegnante di disegno a mano libera e professionale (gruppo A, grado 10°-8°);

3° insegnante di plastica (gruppo A, grado 10-8°);

4° insegnante di materie letterarie, storia dell'arte e comparazione degli stili (gruppo A, grado 10-8°);

5° insegnante titolare di chimica ceramica (gruppo A, grado 10-8°);

6° capo d'arte per la decorazione (gruppo B, grado 11°-10°);

7° capo d'arte per la formatura e stampa (gruppo B, grado 11°-10°);

TESTO MODIFICATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

8° capo d'arte per la tornitura, smaltatura e forni (gruppo B, grado 11°-10°);
9° segretario (gruppo B, grado 11°);
10° applicato di segreteria (gruppo C, grado 13°);

11° custode stabile;

12° custode stabile.

Personale non di ruolo:

1° insegnante incaricato per il costume siciliano: ore 11 settimanali;

2° insegnante incaricato di matematica, scienze e contabilità :ore 14 settimanali;

3° insegnante incaricato di disegno geometrico, proiezioni, prospettiva e teoria delle ombre: ore 10 settimanali;

4° insegnante incaricato di religione: ore 5 settimanali;

5° sottocapo d'arte per la preparazione delle argille per i forni e per la preparazione del macchinario: ore 42 settimanali;

6° sottocustode aggiunto.

Art. 5.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo è nominato a ciascuno dei gradi indicati nell'articolo precedente secondo le norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, modificate, per quel che riguarda il personale insegnante, dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217.

Il direttore viene confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.

Il personale titolare insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.

Il trattamento economico del personale non di ruolo è quello stabilito dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e 4 aprile 1947, n. 207.

Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale non di ruolo, tecnico, amministrativo e di servizio è valido anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Fintantochè non verranno emanate nuove disposizioni di carattere generale sul funzionamento didattico, disciplinare e amministrativo degli istituti e delle scuole d'arte, della scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone funzionerà secondo le norme di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e del relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 e relative estensioni e modificazioni.

Art. 7.

Restano acquisiti al bilancio della scuola i contributi attualmente erogati da enti e privati.

Art. 8.

Con successivo provvedimento saranno emanate, di concerto con il Ministero del tesoro, le disposizioni per l'inquadramento nel nuovo organico del personale ora in servizio presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, era in servizio presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone sarà inquadrato nel nuovo organico secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 8-bis (nuovo).

Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente articolo 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l'articolo 4 prevede posti di ruolo, è, dalla stessa data, inquadrata a tutti gli effetti nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo è valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo.

Art. 8-ter (nuovo).

I posti di ruolo di cui all'articolo 4 che non è possibile conferire a personale già di ruolo, giusta quanto disposto nel precedente arti-

colo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro della pubblica istruzione, a coloro che alla data di cui al precedente articolo 8 prestavano servizio nella scuola di tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della scuola trasformata. Il conferimento di tali posti è subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.

I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente articolo 8, almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio.

La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sarà fatta al grado iniziale.